



**Federazione Italiana Giuoco Calcio**  
**Legg Nazionale Dilettanti**  
**COMITATO REGIONALE**  
**CAMPANIA**

via Strettola Sant'Anna alle Paludi, 115 – 80142 Napoli  
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470 – 282234

Sito Internet: [www.figc-campania.it](http://www.figc-campania.it)  
e-mail: [info@figc-campania.it](mailto:info@figc-campania.it)



**Stagione Sportiva 2013/2014**

## **Comunicato Ufficiale n. 104 del 23 maggio 2014**

### **COMUNICAZIONI DEL C.R. CAMPANIA**

#### **CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 2013/2014 – GIRONE D**

#### **GARA DI SPAREGGIO PER LA PROMOZIONE ALLA CATEGORIA SUPERIORE**

#### **F.C. REAL PAGANI – REAL CAMPOLI**

A seguito della decisione della Commissione Disciplinare Territoriale del C.R. Campania, pubblicata nell'apposito paragrafo di questo Comunicato Ufficiale, la gara di spareggio per la determinazione della prima classificata del *girone D*: "F.C. REAL PAGANI – REAL CAMPOLI", sarà disputata come dall'art. 51, comma 3), N.O.I.F., in campo neutro, con eventuali tempi supplementari e tiri di rigore, sabato 31 maggio o domenica 1 giugno p.v. Le modalità saranno pubblicate sul Comunicato Ufficiale di giovedì 29 maggio p.v.

\* \* \* \* \*

### **DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE**

#### **RIUNIONE DEL 22 MAGGIO 2014**

Presenti: avv. Paolo Spina, Presidente f.f.; dott. Serafino Mirone, avv. Francesco Mottola, Componenti; Rappresentante A.I.A.: Avv. Domenico Imparato Sirica.

#### **110. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO ATLETICO CAMPANIA – GARA ATLETICO CAMPANIA / FULGOR SAN GIORGIO DEL 27.04.2014 – 2^ CAT.**

La C.D.T., visti gli atti ufficiali; sentito il direttore di gara, nella riunione del 19.05.2014, con l'assistenza del Rappresentante del Comitato Regionale Arbitri; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul C.U. n. 99 dell'8.05.2014, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto alla società reclamante la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, l'ammenda di euro 350.00 ed, infine, l'aggravamento della sanzione disciplinare al tesserato, sig. Giuseppe Sorrentino, fino al 27.04.2015. Con ricorso trasmesso nei termini temporali prescritti, la società Atletico Campania ha impugnato le citate decisioni. La tesi difensiva della reclamante deve essere parzialmente accolta, ma solo per quanto attiene alla sanzione disciplinare a carico del dirigente, sig. Giuseppe Sorrentino. La società reclamante, nel proprio atto d'impugnazione, ha chiesto che la gara sia considerata come disputata in modo regolare e che sia, di conseguenza, omologata con il punteggio acquisito sul campo (7-5); che il sig. Sorrentino Giuseppe sia giudicato estraneo alle accuse registrate a suo carico dall'arbitro; che l'ammenda di euro 350,00 sia annullata. In merito, il direttore di gara, sia nel proprio referto, sia durante l'audizione presso il Giudice di prime cure, sia nell'ulteriore audizione presso questa C.D.T., ha confermato, senza alcuna incertezza, il comportamento antisportivo tenuto dal tesserato, sig. Sorrentino Giuseppe. In particolare, per quel che concerne l'audizione presso questo Collegio giudicante, il direttore di gara non solo ha confermato tutto quanto riportato nel referto ufficiale di gara e dichiarato in occasione dell'audizione presso il Giudice Sportivo Territoriale (in particolare, l'atteggiamento reiteratamente intimidatorio del sig. Giuseppe Sorrentino nei confronti dell'arbitro, nonché di aver comunicato, al capitano della società Fulgor San Giorgio, la prosecuzione della direzione di gara solo pro-forma). La società reclamante ha depositato, presso questa

C.D.T., due dichiarazioni di tesserati della società antagonista, che non sono apparse risultate chiarificatrici della vicenda. Sulla base di quanto emerso, questa C.D.T. ritiene di dover confermare le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo Territoriale a carico della società Atletico Campania (gara persa e sanzione pecuniaria, in ragione dei gravi episodi verificatisi, come innanzi precisati). Giudica, viceversa, di dover ridurre al 31.12.2014 la sanzione a carico del sig. Sorrentino Giuseppe, al fine dell'equa corrispondenza tra il suo comportamento e la relativa punizione disciplinare. P.Q.M.

**DELIBERA**

**in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Atletico Campania, di ridurre al 31.12.2014 l'impugnata sanzione disciplinare a carico del sig. Sorrentino Giuseppe; di confermare nel resto; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.**

**111. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO REAL CAMPOLI – GARA AZZURRA PAUPISI / REAL CAMPOLI DEL 15.12.2013 – 2^ CAT.**

La C.D.T., visti gli atti ufficiali; convocata la società ed il direttore di gara; letto il reclamo, in via preliminare richiama la propria delibera, di cui al Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 80 del 20.03.2014, pagg. 1938/1939, con la quale era stata disposta la sospensione della decisione, in attesa dell'esito degli accertamenti della Procura Federale della F.I.G.C. Tanto premesso, osserva: con atto del 19.05.2014, prot. N. 6789/808pf/13-14/CP/fda, la Procura Federale rimetteva, a questa Commissione Disciplinare Territoriale, l'esito delle indagini svolte in merito alla gara in epigrafe. Dalla relazione della Procura Federale è emerso che l'arbitro aveva sospeso la gara in epigrafe in ragione delle minacce e delle intimidazioni ad opera di alcuni calciatore dell'Azzurra Paupisi e non per malore, come da lui indicato nel proprio referto. In particolare, tre calciatori auditi dalla Procura Federale (tra i quali, due dell'Azzurra Paupisi) "hanno tutti confermato, all'unisono, che l'arbitro" aveva sospeso la gara "perché temeva per la sua incolumità, nonché per l'assenza della Forza Pubblica", in ragione del comportamento reiteratamente minaccioso ed offensivo di alcuni calciatori dell'Azzurra Paupisi". Anche il dirigente Giancamillo Morelli, della medesima Azzurra Paupisi, ha reso alla Procura Federale dichiarazioni analoghe. Nella sua relazione, il Collaboratore della Procura Federale ha motivato le proprie conclusioni anche sulla base dell'obiettiva illogicità della visita medica a lunga distanza dal luogo di disputa della gara, presso il medico di famiglia, nonostante la presenza, sul campo di gioco, del padre del giovane arbitro. Il Collaboratore della Procura Federale ha ritenuto, sul punto, che non fosse pensabile che il genitore potesse essere a tal punto non preoccupato delle condizioni fisiche del proprio figlio, da farlo sottoporre a visita medica non nelle vicinanze del campo sportivo, ma a ben lunga distanza. Sulla base delle risultanze degli accertamenti della Procura Federale, questa C.D.T. ritiene provata la sospensione della gara per le intimidazioni e minacce, subite dall'arbitro, per cui giudica che debba infliggersi, a carico della società Azzurra Paupisi, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, con la conseguenziale squalifica, ciascuno per quattro giornate di gara, a carico dei calciatori Insogna Vito e Goglia Raffaele (rispettivamente nn. 7 e 8 della distinta di gara dell'Azzurra Paupisi), in quanto responsabili delle minacce ed offese nei confronti del direttore di gara. In ordine al direttore di gara, la valutazione sull'eventuale suo deferimento disciplinare è riservata alla Procura Federale, alla quale si dispone siano ritrasmessi gli atti, come peraltro da essa richiesto. P.Q.M.

**DELIBERA**

**in accoglimento del reclamo proposto dalla società Real Campoli, di infliggere, a carico della società Azzurra Paupisi, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; di squalificare, ciascuno per quattro giornate di gara, i calciatori Insogna Vito e Goglia Raffaele della medesima società Azzurra Paupisi; che siano ritrasmessi gli atti alla Procura Federale, anche per quanto attiene alla posizione soggettiva dell'arbitro; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.**

**Publicato in Napoli, affisso all'albo del C.R. Campania ed inserito sul suo *Sito Internet* il 23 maggio 2014.**

**Il Segretario  
Andrea Vecchione**

**Il Presidente  
Vincenzo Pastore**